



COMUNE DI PIEVE TESINO PROVINCIA DI TRENTO

LO STATUTO

"CARTA FONDAMENTALE" DEL COMUNE

Allegato "A" alla deliberazione consiliare n. 41 di data 6 novembre 2020

**Statuto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 di data 09/01/2007.
Adeguito alla L.R. nr. 1/2013 con deliberazione nr. 23 di data 06/11/2014.
Adeguito alla L.R. nr. 11/2014 con deliberazione nr. 07 di data 19/03/2016
Modificato con deliberazione consiliare n. 07 di data 19 marzo 2016**



PROEMIO STORICO

Dal valico della Forcella si può vedere, nella sua interezza, la Conca del Tesino, con i Paesi di Pieve, Cinte e Castello.

Pieve, alle pendici del Monte Silana è così chiamato perché antica sede della chiesa pievana della Valle. E' servito da strade trasversali collegate tra loro da ripide vie e gradinate, alcune delle quali conservano ancora il sapore di antico del selciato. A sud del Paese corre la strada provinciale che, dopo la diramazione verso Cinte, attraversato il torrente Grigno, porta a Castello e, di qui, al Passo Broccon, proseguendo poi per la Valle del Primiero.

La Valle del Tesino sembra sia stata percorsa, cinquantamila anni fa, da uomini del paleolitico medio e superiore, che l'avevano raggiunta nel corso di battute di caccia, provenendo dal feltrino.

La glaciazione del secondo periodo wurmiano ricoprì tutto il Trentino, rendendovi impossibile la vita dell'uomo. Del ghiacciaio di Tesino esistono ancora le vestigia nelle morene laterali della Val Malene, degli arrotondamenti dei colli di S. Sebastiano e S. Ippolito e nel terreno morenico di Celado.

Col passare dei millenni il clima mutò: diminuì il freddo ed i ghiacciai iniziarono un lento ritiro, lasciando vaste distese d'acqua sulle cui sponde crebbe, rigogliosa, la vegetazione.

Attratti dall'abbondante pastura vi migrarono gli animali. Pure l'uomo, già stanziato sui vicini Colli Euganei e sui Monti Lessini, ricominciò, circa ottomila anni fa, a frequentare i nuovi territori alla ricerca di prede.

Di queste migrazioni stagionali a carattere venatorio fu sicuramente meta anche il Lagorai, la Valsugana ed il Tesino, come testimoniano i bivacchi ed i ritrovamenti del Cobricon, del Manghen, del Col di San Giovanni, di Forcella Ravetta, dell'Arpaco, delle Marande, del Boalon di Cima d'Asta, del Passo Cinque Croci e di altri.

Per avere riscontri che documentino la presenza dell'uomo nell'altopiano del Tesino dobbiamo giungere all'età del bronzo e del ferro, con l'agglomerato urbano del dosso di S. Ippolito ed i tumuli ("tombe terragne combuste") del colle di S. Sebastiano, scoperte nel 1882.

Gli insediamenti di questo periodo, formati ormai da agricoltori e pastori, si estendevano in tutte le Valli Trentine con frequenti contatti commerciali fra loro, fondendosi infine in una popolazione con caratteristiche comuni, presupposto per la nascita di un gruppo etnico territoriale al quale far risalire l'origine delle nostre popolazioni.

I Reti, già stanziati nel Trentino prima dell'occupazione stabile della pianura Padana da parte dei Romani, appaiono, secondo dati recenti, un popolo originario e tipico della zona alpina; è pure il primo popolo di cui si abbiano, nella Regione, testimonianze di scrittura.

La conquista romana condizionò l'originaria civiltà dei Reti al punto che venne gradatamente, assorbita dalla cultura romana.

Di questo periodo storico costituisce testimonianza la Via Claudia Augusta Altinate, costruita nel 50 d.C. dall'Imperatore Claudio, su una pista preesistente; essa collegava Altino sul mare Adriatico, con la Claudia Augusta Atesina, nei pressi di Trento:

Lungo questo percorso, i Romani edificarono dei "castra", castelli o fortificazioni, dei quali esistono ancora oggi dei ruderi: Castelrotto a Strigno, Castel Nerva a Scurelle, la Tor Tonda a Marter e, più su, Castelvecchio. Anche Castrum Taxini era uno di questi, costruito sul colle di S. Ippolito.

Attorno a questi "castra" sorsero i "vici" primi nuclei delle future comunità e centro di fusione tra le tribù originarie ed i legionari romani.

Per questa Via giunsero probabilmente i primi apostoli cristiani, fra i quali Ermete. Quest'ultimo, primo evangelizzatore itinerante nelle nostre terre della Valsugana e Tesino, è vissuto nel III secolo d.c. ed è un martire storicamente accertato in quanto decapitato per ordine dell'Imperatore Traiano.

La leggenda fa risalire la fondazione della chiesa di Pieve al 125 d.C. Comunque è possibile ipotizzare che la Pieve sia sorta al posto di un analogo edificio dedicato al culto pagano o, che rappresenti, la trasformazione del medesimo.

La Via Claudia Augusta rappresentò a partire dal 350 d.C. e dopo il crollo dell'Impero Romano una via agevole per le scorrerie delle popolazioni nordiche dirette nella pianura veneta o di ritorno da essa.

Queste tristi esperienze ed il declino dell'autorità Romana, costrinse le popolazioni locali a dotarsi di sistemi autonomi di difesa e di amministrazione autarchica mediante la conservazione delle proprie tradizioni ed usanze, il rispetto degli antichi diritti e degli impegni comuni e trovando appoggio in una istituzione religiosa e sociale chiamata, più tardi, "la Pieve".

Durante l'Impero Romano il Trentino era stato aggregato alla decima Regione Italica e suddiviso, amministrativamente, nei Municipi di Brescia, Verona e Feltre: quest'ultimo appartenente alla tribù Menenia, comprendeva il Tesino e quasi tutta la Valsugana. I Municipi, a loro volta, erano suddivisi in "Pagi", grandi distretti rurali al cui centro erano situati i "Vici", centri maggiormente abitati dotati di costruzioni più solide e confortevoli di quelle di villaggi periferici.

Su questa antica struttura civile sorse così, un po' alla volta, un insediamento cristiano: "la Pieve".

Il termine Pieve (da plebs) indicava un insieme di gente umile e semplice: contadini, artigiani, servi, ecc. anche se accoglieva, tra le proprie fila, dignitari o patrizi. Lo spirito di vita infatti era improntato all'umiltà, al distacco dai beni terreni ed al servizio del prossimo.

Con questo termine venne quindi definita l'assemblea cristiana e, di conseguenza, anche il luogo dove questa si riuniva. Così la Pieve inseritasi da prima come elemento religioso nel tessuto sociale Romano del Vicus, finì con assumerne la guida dando vita ad una comunità cristiana che poi sarà tipica di tutto il Medioevo. Le riunioni religiose coincidevano con i giorni di mercato o di raccolta dei tributi, con le assemblee popolari o dei rappresentanti dei villaggi. Sui sagrati delle Pievi si dibattevano e si regolamentavano le questioni di interesse comune, regolamentazioni che, tramandate per secoli, riecheggiano ancora oggi nelle Carte di Regola e negli Statuti Vicinali, espressioni più autentiche delle antiche tradizioni di autonomia locale. Da questi documenti di cui esistono soltanto stesure tardive, traspare una costante applicazione della regola religiosa alle vicende sociali ed umane.

La struttura Pievana si mostrò talmente efficiente, anche in epoca barbarica, da indurre gli stessi Longobardi a garantirne l'esistenza; Carlo Magno ed i suoi successori adotteranno questa forma di istituzione religiosa e civile inserendola nella struttura feudale dell'Impero.

Le vastissime Pievi originali, eredi dei "pagi", vennero suddivise in altre minori, creando sul territorio Trentino una rete di plebanie che, alla fine del secolo XIII, supereranno il numero di cinquanta; queste, benché antiche, nulla hanno in comune con le originali Pievi, matrici sorte come esigenza spontanea delle prime comunità Cristiane.

In ogni caso queste strutture Religioso-Sociali, ebbero il grande merito di consentire e mantenere anche durante le invasioni barbariche il legame tra le popolazioni ed il proprio territorio.

Paolo Diacono, nella sua *Historia Langobardorum*, al Capitolo XXXI, dà notizia della distruzione, da parte dei Franchi in guerra con i Longobardi, del "Castello di Tesino". E' l'anno 590.

Le nostre vallate rimasero, per un periodo di circa 150 anni, ai margini dei grandi eventi militari consentendo loro un periodo di relativa tranquillità e facilitando la fusione tra la popolazione indigena ed il nuovo elemento longobardo. Nel 774 dopo la definitiva sconfitta dei Longobardi, il Trentino divenne dominio Carolingio ed ebbe inizio il periodo delle investiture feudali con la nascita dei Principati Vescovili.

" Il Vescovo di Trento Uldarico, al quale l'Imperatore Corrado II° il Salico l'anno 1027 donò il temporale dominio al Contado di Trento, fu il primo che, alla episcopale dignità, aggiunse in Trento anche la suprema autorità di principe e di sovrano in tutta l'estensione della vasta sua diocesi.

Nello stesso tempo l'Imperatore precisò, determinandone i confini, che la Bassa Valsugana ed il Tesino appartenevano alla Contea Vescovile di Feltre. E da quel tempo il Vescovo di Feltre fu per il Tesino pastore e sovrano insieme.

Tale concessione, che ripristinava una dipendenza da quella città, risalente al 750 circa, fu confermata nel 1184 da papa Lucio III°, in una lettera al Vescovo di Feltre, Drudo"

Costituiscono eventi storici documentati, la partecipazione, alla Prima Crociata, nell'anno 1096, di Tomeo e Roberto da Tesino e la consacrazione della Chiesa di Pieve da parte del primo Vescovo di Feltre di cui ci sia memoria, Fontejo, vissuto nel VI secolo d.c..

In questo periodo storico si viene delineando quella che sarebbe poi stata la Vicinia di Pieve Tesino.

Due secoli di dominazione Longobarda avevano fatto attecchire le consuetudine di origine Germanica, fondate sulle decisioni assembleari, sulle regole comunitarie e sulla collettività dei beni. Una montagna infatti, costituita da boschi e pascoli, non si presta al godimento individuale bensì a quello collettivo. La collettività agraria costituiva il necessario completamento dell'economia familiare. I beni che la costituivano erano destinati a soddisfare fabbisogni essenziali e, pertanto, dovevano essere ad ogni costo conservati pena, l'estinzione dell'intera comunità o la forzata emigrazione della stessa in altri territori.

Ecco perché le prevaricazioni su questi territori da parte dei Vassalli, dei Vescovi e dei Signorotti non ebbero facile successo; anzi, nei momenti in cui questi dovevano rivolgersi alle popolazioni per avere il loro appoggio nelle continue guerre tra loro, questi diritti venivano formalmente riconosciuti e codificati.

Si formano così le proprietà comunali, i "vicus", costituite da limitati territori di fondovalle e da più vasti territori boschivi e pascolivi siti in montagna, di possesso ed uso collettivo.

La necessità di codificare le modalità di utilizzo, godimento, gestione ed amministrazione dei beni comuni comporterà l'elaborazione di regole valide erga omnes.

Il primo atto in cui appare la Vicinia di Pieve Tesino è la pergamena n. 7 del 02.07.1289, conservata nell'archivio di Pieve, che rappresenta l'atto di acquisto del "monte Vaccia sito in pertinentis Telvi ... et possit ... totam suam voluntatem de eo facere ...". Venditore è Guezello di Telve del Castel Arnana, il compratore è certo Bonacursus che agisce per sé, per gli uomini della comunità di Pieve e legittimi discendenti maschi. Il prezzo è di nominali 300 lire di piccoli denari veneti

La Vicinia, però, era già proprietaria di altri beni, quali il Coldanè, Monte Spiado, Cima d'Asta, Sorgazza, Quarazza, Costa Brunella, Lefre, Chieppena, Coston ed altri territori minori, per i quali esistevano investiture che facevano riferimento a più antichi documenti, ora smarriti.

All'acquisto dell'alpe Valcia ne seguirono altri. Il 15 novembre 1289, Egneo, giurato e sindaco della Comunità di Pieve Tesino acquista, da Andrea fu Filippo da Scurelle, il Monte Cupolà per il prezzo di lire centoventotto di denari piccoli veronesi.

Il 12 novembre 1339, il nobile signor Rambaldo di Castelnuovo investe la Comunità di Pieve tesino di parte del Monte Altanè, a titolo di livello perpetuo, verso pagamento di troni tre all'anno da parte di ogni fuoco della Villa di Pieve, a San Michele, perpetuamente.

Il 24 maggio 1427, Guglielmo, signore di Castellalto, vende le due Valsorde a Pietro Romani, notaio e Sindaco di Pieve, che agisce e compera per "homines di detta Villa Plebis Thesini", per il prezzo di settecento ducati d'oro.

Il 9 luglio 1429, Anton Luca Gecele, sindaco degli huomini di Pieve, acquista da Battista e Vittore, nobili de Muffon di Feltre, il Monte Coldosè, per il prezzo di quattrocentoventi ducati d'oro e duecentocinquanta libbre di formaggio. Nel 1905, per il prezzo di tremila corone austriache, Pieve Tesino acquistava, dal Comune di Canal S. Bovo, anche la competenza catastale sullo stesso Monte Coldosè. Una vicenda, quest'ultima, che si concluderà poi, in sede amministrativa, nel 1993, con l'incredibile e paradossale rigetto da parte del Consiglio di Canal S. Bovo dell'istanza di Pieve Tesino per il formale riconoscimento di quanto a suo tempo acquistato.

Dell'atteggiamento assunto da Canal S. Bovo, in palese e sfrontata violazione dei patti, la Comunità di Pieve Tesino e le generazioni future dovranno, loro malgrado, tenere conto.

Il 5 giugno 1887, il consiglio comunale di Pieve Tesino decide l'acquisto, dal conte Leopoldo di Wolkenstein, della Malga Telvagola per il prezzo di fiorini sedicimila, riservando i diritti della Vicinia di Pieve Tesino.

Retta da un Sindaco e da un Massaro, la Vicinia era regolamentata dallo Statuto e le sue decisioni erano "ballottate" dalla Regola, assemblea dei capifamiglia vicini, a maggioranza di voti.

Lo Statuto precisava solennemente, tra l'altro, che ai non vicini, recenti o antichi, non sarebbe mai spettata alcuna porzione dei beni viciniali, sebbene venisse ad essi accordato, "per grazia", il taglio della legna in un bosco indiviso, verso pagamento di una tassa doppia di quella pagata dai vicini sprovvisti di particella.

Questa norma fu sicuramente inclusa nello Statuto dopo il 1686, in quanto, precedentemente, le famiglie non vicine venivano espulse da Pieve, per evitare che godessero dei beni comuni.

Quando tuttavia alcune famiglie provenienti da altri paesi, esercitando professioni necessarie e complementari alla vita della comunità, si stabilirono in paese, fu giocoforza ammettere che anch'esse usufruissero dei beni comuni: si provvide allora a far pagare loro una speciale tassa, chiamata "colletta foresta", in quanto dovuta da ogni non vicino che avesse beni in paese.

Ad essa ne fu aggiunta più tardi un'altra, detta "manarasego" o tassa sulla mannaia, come tassa dovuta per ogni pianta tagliata e per la legna da bruciare.

La fusione tra Vicinia e Comune, sotto l'aspetto amministrativo, risale al 1818 e consegue ai decreti napoleonici del 1806 e 1811.

Al momento dello scioglimento, avvenuto con sentenza 15.10.1932 del Commissario degli usi civici per la provincia di Trento, la Vicinia possedeva una vastissima estensione di boschi e pascoli, siti tutti nel C.C. di Pieve Tesino e C.C. di Canal San Bovo (Monte Coldosè).

Godeva inoltre del diritto di legnatico, di falciar erba, di percepire una determinata quantità di burro da sette malghe cedute in affitto a privati, di alpeggiare il proprio bestiame in tre malghe e di ricavare dai boschi legname a prezzo ridotto.

Fino alla fine del XIX secolo quindi, gli elementi basilari dell'economia locale erano costituiti dalle Malghe, dai pascoli alpini e dalla pastorizia.

Alle periodiche e secolari transumanze delle greggi tesine nelle vicine regioni della Pianura Padana è dovuto l'inizio di un fenomeno tipicamente Tesino e Pievese particolare: "il commercio girovago".

Verso il 1600, infatti, la famiglia Gallo di Castello Tesino, ebbe l'idea di sfruttare la silice, minerale abbondante nelle rocce locali, per la preparazione delle pietre focaie da archibugio. E, per diffondere e smerciare questo prodotto, detto "prie fogarole" si rivolse ai pastori Tesini, avvezzi a percorrere strade e paesi stranieri con le proprie greggi.

Verso la metà del secolo, questo tipo di commercio risentì della concorrenza di altri produttori e venne praticamente a cessare, gradualmente sostituito dalla vendita di stampe. Queste erano prodotte dai Remondini di Bassano, presso il cui negozio i pastori si rifornivano ritornando in Tesino: questo commercio divenne ben presto la caratteristica saliente, oltre che dell'economia, anche del costume e della cultura locale.

All'inizio dell'ottocento, l'emigrazione stagionale "dei Tesini che vanno in Germania con i Santi" era generale: i Visitatori Vescovili Trentini osservarono nel 1828, che "gli uomini vivono nell'ozio, e v'è qualche d'uno che sparge massime irreligiose; questi sono coloro che girano il mondo e ritornano per divertirsi e non lavorano". Tale affermazione sembra peraltro ingenerosa: infatti "i Tesini che ànno tanto viaggiato, sono persone colte e cordialissime e padroni di più lingue" e "Pieve ha ... pulitezza e giornali in varie lingue e di vario genere ...".

L'attività girovaga, oltre a creare benessere, contribuì alla formazione di una mentalità aperta negli emigranti e, quindi nella comunità Pievese; formò case mercantili familiari che aprirono negozi in molti paesi d'Europa, e portò i Tesini "perteganti", pertica su pertica per le strade del Mondo.

Questa nuova mentalità fu promotrice, oltre che di abbellimento edilizio, anche di attività turistica di soggiorno estivo che, nel 1881, si concretizzò con l'istituzione della Società di Abbellimento del Colle di San Sebastiano, l'attuale Pro Loco e con l'erezione, da parte di una Società formata in gran parte da commercianti emigranti, dell'Hôtel Tesino, nel 1885.

L'innesto di una organizzazione alberghiera di villeggiatura, (esisteva anche l'albergo Al Sole, la costruzione della nuova strada consorziale con Strigno, l'istituzione di un servizio postale che, giornalmente collegava il Tesino con la Valsugana (1846), la posa in opera di un impianto di illuminazione pubblica con fanali, cui provvedeva "l'illuminatore comunale"), i servizi di cui Pieve era dotato (poste, telegrafo, scuole Elementari, medico, farmacia, gendarmeria, "ospitale ricovero", asilo, biblioteca popolare, banda sociale, orchestra, banca, vigili del Fuoco, consorzio agrario distrettuale, caseificio, tiro a segno, officina elettrica, ecc.) ne affinarono la statura di piccola borgata.

La crisi economica e politica conseguente la prima guerra mondiale fece crollare il mercato delle stampe: la svalutazione del fiorino austriaco azzerò i capitali dei mercanti pievesi e l'avvento della fotografia cambiò il gusto del mercato; la rivoluzione Russa obbligò ad un precipitoso rientro in Patria "con i soli vestiti che avevano addosso" i ricchi mercanti Tesini che possedevano negozi nelle più importanti Città delle Russie ed erano fornitori ufficiali perfino dello Zar.

La monumentale villa Daziaro, che sorge sulla "spianà" alla periferia est di Pieve e che avrebbe dovuto "divenire la sede di un Istituto Commerciale per giovani Tesini che, usciti dalle scuole popolari, amano percorrere la carriera tradizionale de' i loro padri", rimane a testimoniare la ricchezza ed il prestigio raggiunti dai Costruttori, grazie al commercio di stampe.

Nel corso della Prima guerra mondiale, il paese fu occupato dalle truppe Italiane, il 30 maggio 1915. Il primo luglio, la rappresentanza comunale approvò un ordine del giorno di "devozione e di fedeltà al re e all'Italia".

Nell'anno successivo, la popolazione fu inviata profuga in altre province d'Italia. Il paese che nell'autunno del 1917 era stato rioccupato dagli Austriaci, subì bombardamenti e saccheggi; una trentina di case furono distrutte ed altre bruciate.

Le montagne del Lagorai furono teatro di aspri scontri. Le trincee, i bivacchi ed i camminamenti che le segnano tuttora, ne sono il ricordo.

La lenta ripresa del dopo guerra fu caratterizzata da una progressiva conversione dell'economia, dall'agricoltura tradizionale verso una consistente affermazione dell'artigianato. Di contro, si ebbe una progressiva contrazione demografica.

Molte case e masi sono stati venduti a forestieri ed adattati a seconda residenza mentre altri sono stati restaurati da famiglie locali residenti altrove ed abitati saltuariamente. Negli ultimi decenni si è avuto uno sviluppo edilizio residenziale nelle zone Campagna e Campestrin: nonostante ciò il Paese ha sostanzialmente conservato la propria struttura originale fatta di "boai, scalinàe, contràe". Le contrade sono praticamente gli antichi colmelli di Riba, Broccati, Angara e Grotto; questi ultimi due ormai scomparsi dalla parlata e dalla memoria popolari.

Nel 1928, in pieno regime fascista i Comuni di Cinte e Bieno furono incorporati in quello di Pieve divenendone frazioni fino a tutto il 1947, anno in cui vennero ricostituiti nella originaria sovranità.

Negli anni cinquanta il Comune acquistò la Villa Sgarietta, per trasferirvi poi il Municipio, dalla vecchia sede di Via Rovigo.

Nel corso degli anni sessanta fu costruita la circonvallazione stradale a sud del Paese sollevando così dal traffico, il centro storico.

La disastrosa alluvione del novembre 1966 isolò gli abitati di Pieve e Cinte: i ponti sui torrenti Chieppena e Grigno furono spazzati via e la Val Malene devastata dall'impeto delle acque.

Negli anni settanta fu attuato il piano F.E.O.G.A. con la sistemazione e l'asfaltatura della viabilità extraurbana di montagna, migliorando così l'accesso alle malghe ed ai masi. Ebbe inizio la costruzione dell'acquedotto intercomunale di Quarazza e la ricostruzione di quello di Trefontane.

Negli anni ottanta venne dato l'avvio a numerose opere di sistemazione urbana ed impulso per una diversa qualità della vita del Paese: sistemazione dell'area degli impianti sportivi, realizzazione di una strada residenziale in località Campagna intitolata poi ai poeti Pievesi Maria e Bepi Brunello; furono poste le basi per la successiva realizzazione del Centro Studi Alpino dell'Università della Tuscia di Viterbo, del campo da golf e della struttura polifunzionale in località Fontana Bona.

Gli anni novanta hanno visto l'inizio dell'attività didattica dell'Università della Tuscia attraverso diversi corsi di specializzazione. La realizzazione del Campo da golf a nove buche sul Coldanè ha portato a Pieve parecchie persone amanti di questo sport. Sono proseguiti i lavori per il primo lotto della struttura polifunzionale con la palestra, la biblioteca e le sedi per varie Associazioni. A salvaguardia del paese sono state realizzate delle opere paramassi lungo il bosco di S.Maria. Nel Tesino è stato approvato uno dei primi Patti territoriali della Provincia di Trento per enti pubblici e privati. Anche per Pieve all'interno del patto sono stati finanziati alcuni lavori pubblici: completamento del centro polifunzionale, realizzazione dell'acquedotto di malga Telvagola, ultimazione del centro visitatori dell'arboreto, sistemazione malga Quarazza.

Con il nuovo millennio si è concretizzata l'idea della ristrutturazione della casa dove è nato Alcide Degasperì. Ora è una realtà ed è denominata "Casa Museo Alcide Degasperì". Il barco di malga Sorgazza è stato ristrutturato ed adibito a bar e ristorante. La ristrutturazione dell'edificio scolastico ha reso l'immobile adeguato ad ospitare degnamente i nostri alunni ed insegnanti.

Con un progetto specifico è stata riattata la strada che porta a malga Sorgazza con nuove opere di incanalamento delle acque ed il rifacimento del manto di copertura.

E' storia di oggi il completamento dell'edificio polifunzionale, dopo l'inaugurazione del primo lotto e l'utilizzo della palestra, l'affidamento per le progettazioni dell'acquedotto di malga Telvagola, dell'ultimazione del centro visitatori dell'arboreto, della ristrutturazione della casara di malga Quarazza.

Con un contributo statale si è in procinto di acquistare la p.ed. 427 (casa Marchetto) da adibire a centro di documentazione sulle attività di ambulato del Tesino e, il vecchio asilo, ormai fatiscente, è oggetto di progettazione per adibirlo ad ostello della gioventù.

Il centro di protezione civile a servizio dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino sarà realizzato nelle adiacenze del polifunzionale a partire dal 2007.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Elementi distintivi

a) Territorio

Il territorio compreso nel nesso catastale del Comune di Pieve Tesino ammonta a complessivi 7.385 ettari, così suddivisi:

• superficie agricola e forestale	ettari	6.059;
• territorio soggetto ad uso civico	ettari	5.393;
• superficie boscata di proprietà comunale	ettari	3.085;
• superficie improduttiva	ettari	1.326;
• aree di proprietà privata (compreso Monte Laghetti)	ettari	1.193;
• territorio di proprietà del Comune di Cinte Tesino (M.Cengello)	ettari	559

Non vi è compreso invece il monte Coldosè, di ettari 696, di proprietà del Comune di Pieve Tesino ma ricadente nel C.C. di Canal S. Bovo.

Il territorio catastale confina:

- -a Nord-Est con Canal S. Bovo;
- -ad Est con Castello Tesino;
- -a Sud con Cinte Tesino;
- -a Sud-Ovest con Ospedaletto, Ivano Fracena e Strigno;
- -ad Ovest con Bieno, Scurelle e Telve;
- -a Nord Ovest con Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Tesero, Panchià e Ziano.

b) Stemma

Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, riconosciuti con dichiarazione del Capo del Governo italiano datata 23 ottobre 1928, trascritta nei Registri della Consulta Araldica.

Lo stemma:

"Di rosso a tre torri d'oro aperte e finestrate del campo, murate di nero e sormontate da una crocetta, pure d'oro, poste sopra un monte di tre colli di verde, movente dalla punta".

Motto: "Fortes in Fide".

Il Gonfalone:

"Drappo rettangolare di stoffa rossa nella parte superiore e gialla in quella inferiore, terminata a tre bandoni a forma di vaio irregolare, il centrale più lungo, riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma del Comune, sormontato dall'iscrizione centrata Comune di Pieve Tesino e sotto, il motto Fortes in Fide.

La stoffa sarà inchiodata per il lato corto superiore ad un'asta orizzontale con pomi artisticamente argentati alle due estremità e sospesa, mediante lacci dello stesso, con fiocchi simili pendenti dai due lati del gonfalone, ad altra asta verticale ricoperta di velluto rosso con bullette di metallo bianco poste a spirale e cimata da una freccia con gambo di metallo argentato con lo stemma del Comune stesso.

Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali, frangiati d'argento".

Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

c) Sede

La sede legale del Comune di Pieve Tesino, degli Organi e degli Uffici del medesimo, è fissata in Pieve Tesino, presso il Municipio.

Gli Uffici ed i Servizi possono avere sede decentrata.

Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Pieve Tesino rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai principi dell'autonomia, ai valori della Costituzione ed alle tradizioni locali.
2. L'ambito di governo del Comune è costituito dal territorio Catastale.
3. Il Comune esercita l'attività di governo nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali e culturali presenti nel proprio territorio e, comunque, in quello di proprietà, finalizzati a garantire alla Comunità locale una migliore qualità di vita;
 - b) la tutela della sovranità territoriale e degli usi civici, nell'esclusivo interesse della Comunità e nel rispetto delle tradizioni;
 - c) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa. La valorizzazione del patrimonio della Comunità, anche mediante la ricerca e l'attuazione di nuove forme di utilizzo del medesimo, per garantire le necessità di oggi e di quelle delle generazioni future;
 - d) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - e) la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Comunità;
 - f) concorre alla determinazione degli obiettivi e programmi Provinciali e Regionali;
 - g) persegue il raggiungimento della maggiore utilità sociale, della massima efficienza ed efficacia nei servizi e funzioni di competenza;
 - h) tiene in prioritaria evidenza i ceti più deboli quali gli anziani, i giovani e le donne.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 3. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;
 - c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno venti iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno venti iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio Comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte in forma scritta e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
 - c) la promozione del più ampio confronto tra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura.
3. Il Sindaco e la Giunta comunale annualmente invitano i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 8. Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio Comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti, al 31/12 dell'anno precedente alla richiesta, nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara, semplice, omogenea ed univoca per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunto il 30% degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.
7. In conformità all'articolo 17 della L.R. 09 dicembre 2014 n.11 entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art.50 della L.R. n.1 del 1993 e successive modificazioni. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale.

Art. 9. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 10. Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi 180 giorni.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.
6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11. Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità, ne individua ed interpreta gli interessi generali.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
4. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Pieve Tesino o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
 - b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;
 - c) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;
 - d) su ogni altra materia che la legge attribuisca espressamente alla sua competenza;
 - e) esprime il proprio parere, se richiesto dall'organo esecutivo, prima della adozione di deliberazioni su argomenti, questioni ed opere di particolare rilevanza.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 12. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale ed alla eventuale composizione delle Commissioni.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) per le sedute ordinarie, mediante avviso scritto da recapitarsi a cura del Messo Comunale o mediante raccomandata R.R., almeno cinque giorni prima della data della seduta stessa.
L'avviso è altresì affisso all'albo Pretorio nel 5° giorno precedente la seduta.
 - b) per le sedute urgenti, l'avviso deve essere recapitato, con le medesime modalità, nelle ventiquattro ore precedenti quella stabilita per l'inizio dei lavori.
Con la stessa decorrenza l'avviso è affisso all'albo Pretorio.
5. Quando un quinto dei Consiglieri richiede una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco convoca l'Organo stesso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'O.d.G. le questioni proposte, come individuate dai Consiglieri richiedenti; la seduta deve aver luogo entro 10 giorni dalla data di convocazione.
6. Il Consiglio è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri assegnati.
7. Nel caso di una seconda convocazione, con lo stesso ordine del giorno, è sufficiente l'intervento di n. 5 Consiglieri, ferme restando maggioranze diverse richieste per particolari deliberazioni.
8. Qualora nella seduta di seconda convocazione vengano apportate, anche in via d'urgenza, modifiche all'O.d.G. di prima convocazione, si osservano i requisiti previsti al precedente comma 6.
9. Nello stesso avviso di convocazione ordinaria può essere prevista la data e l'ora della seduta di seconda convocazione, che potrà aver luogo anche lo stesso giorno, trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione.

10. Ulteriori norme di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal Regolamento.

Art. 13. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio Comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio Comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 14. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale; le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti, espressi in forma palese, salvo i casi previsti dalla Legge, in cui la votazione debba essere effettuata a scrutinio segreto.

Art. 15. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da tre Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale vigente. In tal caso, ed ai sensi dell'art.3 della L.R. 09.12.2014 n.11, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 30 novembre 1994 n.3 e successive modificazioni; le indennità mensili sono pertanto ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla nomina stessa.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 16. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a ~~due~~ **tre** Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico e può essere interlocutore sulle materie a lui delegate.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 17. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio Comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio Comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 18. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina gli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.
5. Le funzioni di Vice Sindaco non possono essere attribuite ad assessori non Consiglieri.
6. In caso di assenza od impedimento anche degli Assessori, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 19. deleghe

1. Il Sindaco può conferire deleghe ad Assessori, con firma dei relativi atti.
2. Gli atti di delega, redatti in forma scritta, possono essere in qualunque momento modificati o revocati.
3. Tali atti debbono essere comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione dei medesimi.
4. Non possono essere conferite deleghe ad Assessori esterni al Consiglio.
5. Le deleghe ad Assessori per funzioni relative a gruppi di materie sono inserite nel programma.

6. Il Sindaco ha facoltà di delegare sottoscrizioni di particolari atti, non ricompresi nelle attribuzioni degli Assessori, al Segretario Comunale od ai responsabili dei singoli Uffici.
7. Il Sindaco ha facoltà di attribuire particolari funzioni a singoli Consiglieri, secondo le modalità previste dai precedenti commi 2 e 3.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 20. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 21. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune può, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mettere a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo. Contestualmente alle deliberazioni, sono inviati anche gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze.

Art. 22. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio Comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio Comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dal successivo comma di questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio Comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare al proprio Capogruppo, salvi i motivi di caso fortuito o forza maggiore, le assenze alle sedute del Consiglio Comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.
6. Essi sono responsabili dei voti espressi sulle proposte sottoposte a deliberazione esclusi i Consiglieri che, dal verbale, risultino assenti o contrari.

7. Il Consigliere che, per motivi di parentela e/o professionali, abbia interesse diretto ad una proposta di deliberazione, deve far constare a verbale tale fatto ed assentarsi poi dall'adunanza per tutta la durata del dibattito e della votazione.
8. Ciascun Consigliere, immediatamente dopo l'entrata in carica deve obbligatoriamente indicare un preciso recapito, anche diverso dal domicilio, ai fini dell'invio di avvisi, comunicazioni ed, in genere, della corrispondenza tra il Comune ed il Consigliere stesso.
9. E' considerato "Consigliere Anziano" il Consigliere più anziano di età.

Art. 23. Commissioni

1. Per il miglior esercizio delle funzioni di competenza, il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni formate anche da persone esterne al Consiglio medesimo.
2. Alle sedute delle Commissioni intervengono, se richiesti, i responsabili degli Uffici.
3. I pareri espressi dalle Commissioni sono obbligatori ma non vincolanti per il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
5. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze politiche.
6. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale.
8. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio Comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntalesca.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 24. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere Comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 25. Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione

può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

Art. 26. Nomine e designazioni

1. Il Consiglio provvede alle nomine e designazioni di competenza con votazione a scheda segreta, in seduta pubblica.
2. Nel caso sia prevista la rappresentanza della minoranza, si procede con voto limitato.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 27. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 23 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi, salvo rinuncia scritta degli/delle interessati/e. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 28. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette, il Consiglio Comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 29. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino residente;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta Comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta Comunale;
 - e) la remissione degli atti al Consiglio Comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta Comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 30. Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore Civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 31. Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.
2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che ricoprano o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
3. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio Comunale invita il Difensore Civico a

rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 32. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio Provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore Civico Provinciale anche all'Amministrazione Comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione Comunale a dare risposta agli interventi del Difensore Civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 33. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 34. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 35. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta Comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e, per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 36. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 37. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta Comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) individua il contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere

prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, individua i soggetti da invitare ai confronti;

- h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 38. Il Segretario comunale

- 1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
- 2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
- 3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
- 4. Cura, anche avvalendosi degli Uffici competenti, le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti.
- 5. Indica il Responsabile per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza comunale e per ogni altro adempimento.
- 6. Predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo.
- 7. Organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi approvati dagli organi eletti.
- 8. Autorizza, di volta in volta e fatte salve le competenze della Giunta Comunale, le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, secondo le norme previste dal regolamento.
- 9. Esercita poteri sostitutivi nel caso di inefficienza degli Uffici, contesta eventuali addebiti ed irroga la censura nei confronti del personale.
- 10. Presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
- 11. Presiede le commissioni di gara secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.
- 12. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e

salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 39. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 40. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 41. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 42. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 43. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 44. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri Comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato, salvo i casi previsti dalla legge.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 45. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 46. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 47. Sanzioni amministrative

La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresa la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 49. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 50. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 51. Principi

- 1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
- 2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 52. Aziende Speciali

- 1. La gestione dei servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale può avvenire mediante la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 53. Altre forme di gestione dei servizi pubblici

- 1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, possono essere adottate altre soluzioni per la gestione dei pubblici servizi e precisamente:
 - a) delega al Comprensorio;
 - b) convenzione con enti pubblici, con soggetti privati o cooperative;
 - c) costituzione di consorzi con altri enti pubblici;
 - d) accordi di programma.

Art. 54. Partecipazione a società di capitali

- 1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi per oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
- 2. Il Comune aderisce alla Società con motivato provvedimento del Consiglio Comunale, nel quale si determina altresì la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui la medesima è subordinata.
- 3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come Socio e partecipa all'Assemblea, con possibilità di delega, in caso di impossibilità, al Vicesindaco o ad altro componente la Giunta.
- 5. E' riservata al Consiglio Comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della Società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 55. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta Comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio Comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 5 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta Comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 56. Programmazione finanziaria – controllo

1. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta Comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica.

Art. 57. Gestione – controllo

1. La Giunta Comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 58. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
4. I documenti dell'archivio storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dall'apposito regolamento ed alla presenza del responsabile.

Art. 59. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio Comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 60. Il revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del Revisore dei Conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 61. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, potendo in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 62. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta Comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 64. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15 comma 1 e 26 comma 3, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 65. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta Regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto.